



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Ufficio Polizia Locale

☎ 0365 - 20179 ☎ 0365 - 22122

✉ P.zza P. Scarpetta n.1, 25083 - Gardone Riviera (BS)

129

R.O. n.....

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S. ed l'art. 101 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.;

VISTI gli artt.li 703 e 650 del codice penale;

VISTO l'art. 554 del codice penale "maltrattamento degli animali";

CONSIDERATO

- che in occasioni delle feste di capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono, messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono creare anche infortuni di grave entità alle persone che per imprudenza o imperizia utilizzano i predetti prodotti;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;
- che le detonazioni dei fuochi pirotecnici e dei giochi artificiali, producono un aumento di polveri sottili, creando ulteriori problemi di inquinamento atmosferico peraltro già critico in regione Lombardia per il perdurare delle condizioni meteo climatiche attualmente persistente.

RITENUTO necessario impedire l'uso e la vendita illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico;

O R D I N A

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 21 dicembre 2019 sino al 6 gennaio 2020, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dai regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25.00 ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/200

Agli Agenti della Forza Pubblica ed alla Polizia Locale è demandato di fare osservare la presente ordinanza

DISPONE

che la presente ordinanza si resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. per la Lombardia Sezione di Brescia, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione

Dalla residenza municipale, li 16 dicembre 2019

H. Sindaco
(Andrea Cipani)

